



# Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

## The state of the s

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

**VISTO** il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 18 agosto 2020 (di seguito: *decreto 18/8/2020*) recante la dotazione finanziaria destinata al finanziamento degli interventi e le condizioni per la concessione di contributi in conto capitale, in forma di voucher, finalizzati all'acquisizione di servizi consulenziali a supporto dei processi di internazionalizzazione delle micro e piccole imprese (di seguito: *mPI*), nonché delle reti soggetto composte da almeno due *mPI* (di seguito: *contributo*);

VISTO, in particolare, l'articolo 12, comma 1, del *decreto 18/8/2020*, che prevede che, con decreto del Direttore Generale per la promozione del Sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito: *Ministero*), è approvato il modello di domanda di ammissione al contributo e sono stabiliti i termini per la relativa presentazione, nonché i criteri di valutazione delle domande e per l'assegnazione prioritaria delle risorse disponibili;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale per la promozione del sistema paese del *Ministero* del 11 marzo 2021 (di seguito: *decreto 11/03/2021*) recante, ai sensi del richiamato articolo 12, comma 1, del *decreto 18/8/2020*, termini e modalità operative del *contributo*;

**VISTO**, inoltre, l'articolo 6 del *decreto 11/03/2021* che disciplina le procedure di concessione del *contributo* e, in particolare, i commi 1 e 5 del medesimo articolo, che stabiliscono che il *Ministero* procede, entro 30 giorni dal termine di chiusura dello sportello di presentazione delle domande, ad adottare un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore generale per la promozione del Sistema Paese, da pubblicare sul sito web del *Ministero* (www.esteri.it);

VISTO l'articolo 5-ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte, un rating di legalità alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento della medesima Autorità;



VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, recante il regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi del citato articolo 5-ter, comma 1, del decreto legge n. 1 del 2012;

**TENUTO CONTO** dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del *decreto 11/03/2021*, dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili sopra richiamate e dell'applicazione delle riserve di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo *decreto 11/03/2021*,

### **DECRETA:**

#### Art. 1.

(Concessione delle agevolazioni)

- 1. Nell'allegato A al presente decreto è riportato l'elenco delle concessioni relative alle domande di agevolazione ricevute entro il 28 marzo 2021 da imprese non in possesso del rating di legalità, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, dei requisiti di ammissibilità, dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento e dell'applicazione della riserva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 11/03/2021.
- 2. Nell'allegato B al presente decreto è riportato l'elenco delle concessioni relative alle domande di agevolazione ricevute entro il 28 marzo 2021 da imprese in possesso del rating di legalità che, sulla base dell'applicazione della riserva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 11/03/2021, risultano finanziabili a valere sulla medesima riserva.
- 3. A seguito dell'esito positivo delle verifiche previste all'articolo 6, comma 4, del *decreto* 11/03/2021, con il presente decreto è disposta, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del *decreto* 11/03/2021, la concessione delle agevolazioni per le domande contenute negli elenchi di cui agli allegati **A** e **B**.
- 4. Negli allegati **A** e **B** sono riportati gli importi dell'agevolazione concessa, i codici "CUP" (Codice Unico di Progetto d'investimento pubblico) e i relativi codici "COR" (Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale) rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti.
- 5. L'onere delle agevolazioni di cui al presente articolo è posto a carico delle risorse stanziate dal *decreto*, come integrate dal *decreto* 29/7/2020.



#### Art. 2.

# (Domande in approfondimento istruttorio)

- 1. Nell'<u>allegato C</u> è riportato l'elenco delle domande di agevolazione trasmesse entro il 28 marzo 2021 da imprese non in possesso del rating di legalità per le quali risulta necessario un approfondimento istruttorio.
- 2. Nell'allegato D è riportato l'elenco delle domande di agevolazione trasmesse entro il 28 marzo 2021 da imprese in possesso del rating di legalità per le quali risulta necessario un approfondimento istruttorio.
- 3. Relativamente alle domande di cui al presente articolo, il *Ministero*, previa acquisizione degli ulteriori elementi utili alla definizione della valutazione, procede in caso di esito positivo delle verifiche inerenti al possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 4 del *decreto* alla concessione delle agevolazioni con successivi provvedimenti del Direttore Generale per la promozione del Sistema Paese.

#### Art. 3.

# (Disposizioni finali)

- 1. Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito web del *Ministero* (<a href="www.esteri.it/mae/it/trasparenza\_comunicazioni\_legali">www.esteri.it/mae/it/trasparenza\_comunicazioni\_legali</a>) e sul sito web di Invitalia (<a href="www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-internazionalizzazione">www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-internazionalizzazione</a>).
- 2. Con la predetta modalità di pubblicazione è assolto l'obbligo di comunicazione in merito alla concessione dell'aiuto per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2.

## Allegati:

- Allegato A: elenco delle domande di agevolazione trasmessa entro il 28 marzo 2021 da imprese non in possesso del rating di legalità che risultano finanziabili;
- Allegato B: elenco delle domande di agevolazione trasmessa entro il 28 marzo 2021 da imprese in possesso del rating di legalità che risultano finanziabili;
- Allegato C: elenco delle domande di agevolazione trasmessa entro il 28 marzo 2021 da imprese non in possesso del rating di legalità per le quali risulta necessario un approfondimento istruttorio;
- Allegato D: elenco delle domande di agevolazione trasmessa entro il 28 marzo 2021 da imprese in possesso del rating di legalità per le quali risulta necessario un approfondimento istruttorio.

Roma, 21 aprile 2021

## IL DIRETTORE GENERALE

Lorenzo Angeloni

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche